

IL DIVIETO DI ESTRADIZIONE DEI TERRORISTI

A cura del [Dott. Francesco di Tonto](#)

Il divieto di estradizione dei terroristi (o presunti tali) verso i paesi inclini all'applicazione della pena di morte o alla sottoposizione degli imputati a trattamenti inumani e degradanti.

SOMMARIO: 1.PREMESSA; 2. IL DIVIETO DI SOTTOPOSIZIONE DEI TERRORISTI O PRESUNTI TALI ALLA PENA DI MORTE ED IL COMBINATO DIVIETO DI ESTRADIZIONE VERSO I PAESI CHE LA APPLICANO; 3. IL DIVIETO DI TORTURA E DI SOTTOPOSIZIONE DEGLI IMPUTATI A TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI; 4. LE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO IN MERITO ALL'ESPULSIONE DEI TERRORISTI O PRESUNTI-TALI. UN CASO IN PARTICOLARE: SAADI CONTRO ITALIA

1. **PREMESSA** Nell'ultimo decennio, a seguito dei gravissimi attentati che hanno interessato gli USA e l'Europa, il terrorismo internazionale di marca islamico-fondamentalista ha rappresentato una priorità nell'ambito della comunità internazionale, tanto da suscitare dissidi e difficoltà sia nella giurisprudenza interna che in quella internazionale, la quale è stata sovente interpellata al fine di trovare un punto di temperamento tra due valori che vengono a porsi in posizione antitetica in questo contesto: da un lato il rispetto dei diritti fondamentali, dall'altro la necessità di intensificare le misure di sicurezza contro la criminalità transfrontaliera¹. A tal riguardo giova considerare che anche nelle più gravi situazioni emergenziali, come la cattura ed il trattamento carcerario dei terroristi, o presunti tali, è imprescindibile agire sempre nel rispetto dei diritti umani irrinunciabili riconosciuti sia dalle Costituzioni dei singoli Stati membri, sia dalle Convenzioni internazionali ed europee. Sarebbe comodo pensare, infatti, che la gravità e l'efferatezza dei reati terroristici possano legittimare gli Stati membri e le organizzazioni sovranazionali ad operare mediante la tesi del c.d. "diritto penale del nemico"², cioè ricorrendo ad un diritto penale che, affiancandosi al classico "diritto penale del cittadino", si caratterizzi per una sorta di privazione da parte delle istituzioni del complesso dei diritti di cui ciascuna persona è portatrice. Tale specie di "diritto penale" dovrebbe trovare applicazione, secondo questa teoria, nei confronti di una determinata cerchia di soggetti inclini a mostrare una particolare riluttanza verso le regole della convivenza civile e democratica³, quali, *in primis*, i terroristi. Tuttavia, ancorché tali teorie possano suscitare degli apprezzamenti per l'indiscussa efficacia repressiva che presentano, giova comunque ricordare che le organizzazioni democratiche hanno il dovere giuridico di garantire, a tutti indistintamente, un bagaglio minimo di diritti irrinunciabili, quali, in primo luogo, il diritto alla vita (considerato da dottrina e giurisprudenza "il presupposto necessario di ogni altro diritto costituzionale"⁴) e come un valore dell'ordinamento, il cui rispetto è imposto direttamente al legislatore prima ancora che ad ogni cittadino⁵), il diritto all'integrità e il divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani e degradanti, ed i connessi divieti di estradizione o di espulsione di quei soggetti che, ove estradati, rischiano di essere sottoposti a tali maltrattamenti⁶.

¹ Vedi N. Parisi, *Estradizione e diritti dell'Uomo*, Milano, 1993.

² La tesi del "diritto penale del nemico" è stata coniata da G. Jakobs. Si veda a tal proposito M. Donini, M. Papa (a cura di) *Diritto Penale del Nemico. Un dibattito internazionale*. Milano, 2007

³ P. Marchetti. *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*. Ancona, 2008.

⁴ Cfr. G. Dalla Torre, *Obiezioni di Coscienza e valori costituzionali in Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, (a cura di Perrone), Milano, 1992

⁵ Cfr. G. Nacci, *Diritto allo sviluppo e diritto alla vita* in "Giur.it" 1992 pp. 118

⁶ Oltre che puniti per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche ovvero che la situazione di tali persone rischi di essere aggravata da una o l'altra delle suddette ragioni. Si vedano a tal riguardo le linee-guida del

A tal proposito sono cospicue le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e le disposizioni normative, adottate sia in ambito europeo che internazionale, volte a vietare la sottoposizione dei condannati a misure coercitive disumane o alla pena di morte. In particolare, gli artt. 2 e 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950 stabiliscono il diritto alla vita ed il divieto assoluto di tortura o di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Inoltre, sulla scia di tali premesse normative, è stata predisposta la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti conclusa a Strasburgo il 26 novembre 1987, con lo scopo di istituire un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti⁷, avente il compito di rilevare eventuali situazioni del genere, soprattutto tramite sopralluoghi e di proteggere le vittime di tali trattamenti. Dello stesso tenore è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, approvata dall'Assemblea dell'ONU a New York il 10 dicembre 1984, ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, con lo scopo di concretizzare la proibizione generale della tortura obbligando, nel contempo, gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l'integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà. Inoltre, la Convenzione stabilisce il diritto di asilo per quelle persone che al ritorno in patria potrebbero essere assoggettate a torture.

In via preliminare è necessario evidenziare che, come ha del resto più volte ribadito la Corte di Strasburgo, la pena di morte o la sottoposizione dei condannati alla tortura o ad altre forme di trattamenti inumani o degradanti è da considerarsi “assoluta”, prescindendo, per questo motivo, dalla natura del crimine e dagli atti commessi dall'accusato⁸. Per di più, a conferma del carattere inderogabile del divieto di ricorrere alla tortura, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza *Al-Adsani* contro Regno Unito del 21 novembre 2001⁹, ha statuito che, il divieto di ricorrere a tali forme di condotte repressive rappresenti una norma facente parte dello *jus cogens*¹⁰.

Consiglio d'Europa: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, *Diritti dell'uomo e lotta al terrorismo*, 2003, Sapere 2000 Ediz. Multimediali.

⁷ Il sistema europeo opera, quindi, su un duplice livello: da un lato agisce la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha lo scopo di raccogliere le istanze dei soggetti che ritengono di esser stati sottoposti a comportamenti contrari all'art 3 CEDU e di sanzionare, eventualmente, i responsabili, dall'altro lato interviene il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il quale ha invece una funzione di controllo ed investigativa.

⁸ Si vedano, ad esempio, le sentenze *Chahal* contro Regno Unito del 15 novembre 1996 par. 79 o la sentenza *V.* contro Regno Unito del 16 dicembre 1999 par. 69.

⁹ Sentenza caso *Al-Adsani* contro Regno Unito (Application no. 35763/97), ved. in particolare par 60-61

¹⁰ Tale principio era già stato riconosciuto dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, il quale, con la sentenza *Furundzija* del 10 dicembre 1998, ha affermato che, considerata l'importanza dei valori che il divieto di ricorrere alla tortura protegge, tale norma deve considerarsi parte del diritto internazionale cogente (*jus cogens*).

2. IL DIVIETO DI SOTTOPOSIZIONE DEI TERRORISTI ALLA PENA DI MORTE ED IL COMBINATO DIVIETO DI ESTRADIZIONE VERSO I PAESI CHE LA APPLICANO.

Con l'entrata in vigore del Protocollo numero 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹¹, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno deciso di abolire la pena di morte in tempo di pace, soprattutto alla luce degli sviluppi verificatisi nelle diverse Costituzioni degli Stati Europei¹². E' opportuno considerare, pertanto, che la pena di morte in tempo di pace è arrivata ad essere considerata come una forma di sanzione inaccettabile, o meglio inumana, che non è più autorizzata dall'articolo 2¹³ della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁴. Tuttavia, è necessario prendere atto del fatto che, la legislazione di molti Stati continua a prevedere l'applicazione della pena di morte nei confronti dei responsabili di taluni gravi reati, tra cui, per l'appunto, il reato di terrorismo internazionale. In particolare, tra gli Stati inclini ad applicare la pena di morte nei confronti dei terroristi vi sono gli Stati Uniti d'America¹⁵, la cui Corte Suprema non l'ha considerata incostituzionale rispetto al divieto di pene inconsuete o crudeli previsto dall'VIII emendamento alla Costituzione, se non in alcuni e ben delimitati casi. A conferma di ciò occorre valutare che in base al

¹¹ Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983.

¹² La "tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte", a cui si fa cenno nel Preambolo del Protocollo n. 6, è venuta consolidandosi attraverso la pressoché unanime accettazione delle sue prescrizioni da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa: attualmente, infatti, mancano all'appello soltanto la Russia (che, peraltro, ha già sottoscritto il Protocollo n. 6 il 16 aprile 1997, disponendo contestualmente una moratoria di tutte le esecuzioni) ed il Principato di Monaco (che, essendo entrato a far parte del Consiglio d'Europa soltanto il 5 ottobre 2004, non ha ancora ratificato neppure la CEDU, sottoscritta comunque lo stesso giorno insieme al Protocollo n. 6), mentre la Turchia – rimasta per alcuni anni l'unico tra gli Stati che avevano originariamente sottoscritto la CEDU a non accettare l'abolizione della pena di morte – ha sopperito a tale mancanza nel dicembre 2003, dopo aver adeguato, anche a livello costituzionale, il proprio ordinamento giuridico, anche in casi eccezionali.

¹³ L'art 2 della CEDU stabilisce che: "Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione".

¹⁴ Caso Ocalan contro Turchia, sentenza del 12 marzo 2003 Ricorso n° 46221/99, par.196.

¹⁵ Sul tema vedi S. Annibale, *La pena di morte nei rapporti internazionali posti in essere dagli Stati* in Rivista Penale 12/2005, pp.1295ss; E. Aprile, *L'estradizione verso gli U.S.A. è ammissibile se per l'imputazione contestata non è prevista la pena di morte* in Cassazione Penale, n.09/2006, pp. 2883ss.

Military Order del 13 novembre del 2001¹⁶ del Presidente degli Stati Uniti, gli stranieri accusati di atti di terrorismo vengono ad essere giudicati da speciali organi militari e possono essere puniti con la pena di morte. Inoltre è doveroso constatare che le convenzioni internazionali contro il terrorismo non prevedono alcuna espressa possibilità di rifiutare l'extradizione nel caso di applicazione della pena di morte¹⁷. Alla stregua di ciò è necessario interrogarsi su quella che debba essere la discrezionalità da riconoscersi agli Stati nel rifiutare di estradare o comunque espellere dal proprio territorio un accusato o condannato di reati di tipo terroristico verso un paese in cui questi rischi di essere sottoposto a pena capitale.

A tal proposito la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha ritenuto che gli Stati Membri non possono mettere un imputato in condizione di essere privato della vita in un altro Stato per un delitto che nel proprio ordinamento non è punito con la pena di morte¹⁸. I giudici di Strasburgo hanno contribuito, in questo modo, alla diffusione del principio della “*responsabilità indiretta*” dello Stato che presti cooperazione giudiziaria, per la violazione dei diritti umani che un individuo subisca o possa subire da parte del Paese in favore del quale l'extradizione è concessa¹⁹. E' doveroso, inoltre, prendere in considerazione le conclusioni concordanti del Giudice De Meyer²⁰, il quale ritiene che il secondo comma dell'art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, laddove afferma che “nessuno può essere privato della sua vita intenzionalmente salvo che in esecuzione di una sentenza di un tribunale in seguito alla sua convinzione di un delitto per il quale la sanzione è prevista dalla legge”, è da considerarsi ormai obsoleto. Difatti, tale disposizione è stata redatta in circostanze storiche particolari, poco dopo la seconda guerra mondiale e, di conseguenza, allo stato attuale tale disposizione non riflette più, considerando lo sviluppo delle coscienze e della prassi giuridica, la situazione contemporanea. Pertanto, la Convenzione è da intendersi come uno strumento vivente che deve essere interpretata alla luce delle attuali condizioni e nel valutare se un dato trattamento o punizione debba essere considerato come

¹⁶ Military Order of November 13, 2001 Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism, Federal Register: November 16, 2001 (Volume 66, Number 222) Presidential Documents Page 57831-57836. Consultabile su www.fas.org

¹⁷ C.f.r. P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, 2006, p. 251.

¹⁸ Caso Soering c. Regno Unito, (Application no. 14038/88) sentenza del 07 luglio 1989 serie A n 161. Consultabile in lingua inglese o francese sul sito ufficiale dell'European Court of Human Rights: www.echr.coe.int. La vicenda all'origine della sentenza riguardava un cittadino tedesco, Jens Soering, detenuto in un carcere dell'Inghilterra in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti d'America per affrontare le accuse di omicidio nel Commonwealth della Virginia. La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha ritenuto che l'eventuale consegna agli Stati Uniti di un soggetto condannato a morte avrebbe potuto esporre l'extradato a trattamenti inumani e degradanti, il che avrebbe implicato per lo Stato di rifugio, ossia il Regno Unito, la responsabilità indiretta per violazione dell'art 3 CEDU.

¹⁹ F. Bestagno, *Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli stati in materia penale*, Ed. Vita e Pensiero (collana Relazioni internaz. e scienza politica), 2003

²⁰ Conclusioni concordanti del giudice De Meyer presentate nel caso Soering c. Regno Unito, *ibidem*.

disumano o degradante ai fini della art.3 “la Corte non può non essere influenzata dagli sviluppi e dagli *standards* comunemente accettati nella politica penale degli Stati membri del Consiglio d'Europa in questo campo”. Giova marcare, a tal proposito, come *de facto* la pena di morte non esiste più in tempo di pace negli Stati contraenti della Convenzione²¹. Purtuttavia, il divieto di estradizione verso gli Stati che applicano la pena capitale, non è da intendersi in senso incondizionato, atteso che lo Stato interpellato ha comunque la facoltà di procedere all'extradizione verso tali Stati ove ottenga garanzie sufficienti che la persona suscettibile di essere estradata non sarà condannata alla pena di morte, ovvero, nell'eventualità di una condanna a tale pena, che quest'ultima non sarà eseguita²².

Ciononostante, occorre pur sempre procedere ad un esame della configurazione costituzionale dello Stato terzo al fine di stabilire se gli impegni forniti a tal riguardo siano tali da scongiurare che la pena di morte sia realmente inflitta o eseguita. A titolo esemplificativo, conviene rammentare come, la Commissione di Strasburgo, ha ritenuto che la Costituzione federale degli Stati Uniti non da garanzie sufficienti in tal senso, anche ove in uno degli Stati federati nei quali sia in vigore la pena di morte essa possa essere richiesta soltanto dal Procuratore e costui abbia garantito, sotto giuramento, che la pena capitale non verrà applicata²³.

Inoltre, quando la persona suscettibile di essere estradata adduca per ragioni difensive che essa ha subito o rischia di subire una flagrante mancanza di giustizia nello Stato che richiede la sua estradizione, lo Stato interpellato deve valutare la fondatezza di tale affermazione prima di decidere sull'extradizione²⁴, egualmente, l'extradizione deve essere negata se si ha motivo di ritenere che lo Stato richiedente ha proposto tale istanza al fine di perseguire una persona per fini di razza, religione, opinioni politiche²⁵.

Oltre a quanto detto, è imprescindibile soffermarsi sul problema dell'ammissibilità della pena di morte in caso di guerra²⁶, giacché, nonostante il protocollo numero 13 alla CEDU dichiarò l'abolizione della pena di morte sia in tempo di guerra, sia in tempo di

²¹ Par.102 della sentenza Soering c. Regno Unito.

²² Vedi a tal proposito le linee-guida del Consiglio d'Europa sulla lotta al terrorismo- Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, cit. p. 63

²³ Cfr. Commissione dec. 20 gennaio 1994, Aylor Davis c. Francia

²⁴ Par.113 della sentenza Soering c. Regno Unito. Tale posizione è stata confermata nella sentenza Drozd e Yanousec contro Francia e Spagna del 26 giugno 1992 serie A n° 240 par. 110.

²⁵ A tal riguardo l'art 5 della Convenzione Europea per la repressione del terrorismo del 1977 precisa che “Nulla nella presente Convenzione dovrà interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalità o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni”.

²⁶ Il caso Ocalan contro Turchia sentenza del 12 marzo 2003, Ricorso n° 46221/99 è assimilabile allo stato di guerra, anche alla luce delle dichiarazioni dei sindacati intervenienti, i quali sostennero che la situazione creata dalle attività del PKK a sud-est della Turchia dovrebbe ritenersi « pericolo imminente di guerra ».

pace, allo stato attuale tale protocollo è stato ratificato solamente da 30 Stati. A tal proposito la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha affermato, con la sentenza Ocalan²⁷ che, sebbene la pena di morte sia ancora ammissibile, ai sensi dell'art 2 CEDU, pur se nel limitato caso del tempo di guerra²⁸, un provvedimento di allontanamento di una persona verso uno Stato nel quale il condannato sia assoggettato ad un'arbitraria privazione della vita in esecuzione di una condanna a morte scaturita da un processo iniquo sarebbe, comunque, proibito.

Tale conclusione scaturisce da due asserzioni di principio:

In primo luogo, lo stesso art.2 CEDU afferma che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge” e che la privazione della vita debba scaturire dalla “*execution of a sentence of a court*”, pertanto, da ciò si ricava che il tribunale deve essere indipendente ed imparziale nel senso inteso dalla giurisprudenza della Corte e che i più rigorosi *standards* di “*fairness*” debbono essere osservati nei procedimenti penali. Per di più, avendo l'esecuzione della pena di morte effetti irreversibili, è richiesta allo Stato un'osservanza ancor più rigorosa e precisa delle garanzie giudiziarie, in maniera che queste garanzie non siano violate e che, di conseguenza, una vita umana non venga soppressa arbitrariamente²⁹.

In secondo luogo, un provvedimento di allontanamento di una persona verso uno Stato nel quale la persona sia soggetta a pena di morte in seguito ad un procedimento iniquo costituisce senz'altro un trattamento inumano e degradante violando, di conseguenza, l'art 3 della Convenzione. Per la Corte, pronunciare la pena capitale contro una persona in seguito ad un processo sommario ed arbitrario equivale a sottoporre ingiustamente questa persona all'esecuzione. La paura e l'incertezza quanto al

²⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo caso Öcalan contro Turchia, *ibidem*. All'origine del caso vi è il ricorso presentato da Abdullah Öcalan contro la Repubblica Turca per la violazione di diversi diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, tra i quali: 2 (diritto alla vita, 3 (proibizione della tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto ad un equo processo), 7 (nulla pena sine lege), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà d'espressione), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione). Il ricorrente, leader e fondatore del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), era accusato di avere creato una banda armata allo scopo di porre fine all'integrità territoriale dello Stato e di essere stato l'istigatore di diversi atti di terrorismo che avevano provocato la perdita di vite umane. Dopo aver chiesto, invano, asilo politico a diverse nazioni, tra cui la Russia, la Grecia e l'Italia, venne convinto spostarsi a Nairobi. Il governo italiano non poteva estradare Öcalan in Turchia, paese in cui era ancora in vigore la pena di morte, né poteva concedergli asilo per la minaccia di boicottaggio verso le aziende italiane. Il 15 febbraio 1999 Öcalan fu catturato dagli agenti dei Servizi segreti turchi e portato in Turchia, dove fu subito recluso in un carcere di massima sicurezza ad İmralı.

²⁸ La Corte ha inoltre ribadito che “la convenzione deve essere letta come un tutt'uno e che l'articolo 3, deve essere interpretate in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2. Se l'articolo 2 deve essere letto nel senso di consentire la pena capitale, nonostante l'abolizione quasi universale della pena di morte in Europa, l'articolo 3 non può essere interpretato come un divieto della pena di morte dal momento che vanificherebbe la chiara formulazione dell'articolo 2, par. 1”.

²⁹ La Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti sentenze (Caso Incal. v Turchia 09/06/98 e Ciaraklar v. Turchia 28/10/1998), ha ritenuto che alcuni aspetti dello status dei giudici militari che compongono il Tribunale per la sicurezza dello Stato (DGM) sollevano dubbi riguardo all'imparzialità e l'indipendenza del tribunale stesso.

futuro creata da una sentenza a morte, in delle circostanze in cui esiste una possibilità reale che la pena sia eseguita, costituiscono fonte di un'angoscia considerevole presso l'imputato. Questo sentimento d'angoscia non può essere dissociato dall'iniquità della procedura che è sfociata nella pena la quale, considerando che una vita umana è in giuoco, diviene illegale relativamente alla Convenzione. Avuto riguardo ai soggetti sottoposti a tali pene, i quali non possano più avere il loro posto in una società democratica, ogni condanna a morte in delle circostanze tali deve, in sé, considerarsi forma di trattamento inumano³⁰.

3. IL DIVIETO DI TORTURA E DI SOTTOPOSIZIONE DEGLI IMPUTATI A TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

Se quanto è stato sinora detto concerne il tema della pena capitale, considerazioni analoghe debbono essere svolte in relazione alla questione afferente al problema della tortura.

Anzitutto è opportuno premettere che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti è enunciato, in termini incisivi, dall'art 3³¹ della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ribadito, inoltre, dall'art 5 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948³² e dall'art 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966³³.

La speciale rilevanza che tale divieto ricopre, nel contesto complessivo dei diritti umani internazionalmente protetti, è rimarcata sia dall'inammissibilità di restrizione di esso, sia dalla sua inclusione nell'art 15 par.2³⁴ CEDU che sottrae tale diritto dalle deroghe in casi eccezionali quale lo stato di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione.

Tale divieto è rinsaldato, inoltre, dall'art 2 della Convenzione internazionale contro la tortura il quale prevede che “nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si

³⁰ Par.207 Ocalan contro Turchia

³¹ L'art 3 CEDU stabilisce che: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti”.

³² L'art 5 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 stabilisce che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”.

³³ L'art 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 afferma che “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”.

³⁴ L'art 15 CEDU par 1 e 2 stabilisce che “ In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2 (diritto alla vita) salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3 (divieto di tortura), 4 paragrafo 1 (divieto di tenere in condizioni di schiavitù o di servitù) e 7 (*nulla poena sine lege*)”.

tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura". Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha riconfermato, più volte, che l'articolo 3 sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Anche nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti il divieto di ricorrere alla tortura o alla pena di morte³⁵.

In sostanza il ricorso alla tortura o a pene e trattamenti inumani e degradanti è proibito in termini assoluti, in ogni circostanza, in particolare al momento dell'arresto, dell'interrogatorio e della detenzione di una persona sospettata di attività terroristiche o condannata per tali attività, qualsiasi siano stati gli atti di cui tale persona è sospettata o per cui sia stata condannata³⁶.

Le esigenze di indagine e le innegabili difficoltà inerenti alla lotta contro la criminalità, specialmente nel campo del terrorismo, non possono limitare la protezione dovuta all'integrità fisica e morale della persona³⁷.

Di conseguenza, ogniqualvolta uno Stato membro abbia il fondato motivo di supporre che un individuo, ove espulso o estradato, corra il "real risk"³⁸ di essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene inumani e degradanti, gli Stati espellenti hanno l'obbligo di non consentire il trasferimento di tali soggetti verso gli Stati richiedenti, salvo rendersi indirettamente responsabili per la violazione dell'art. 3 della Convenzione ove procedano, comunque, con l'estradizione³⁹.

Al fine di circoscrivere il discorso in esame è opportuno definire, inoltre, cosa si intenda per tortura e per trattamenti inumani e degradanti. A tal riguardo, la Corte Europea dei diritti dell'uomo è intervenuta in più occasioni, stabilendo che rientrano nella previsione dell'art.3 della Convenzione i «maltrattamenti» che raggiungono un

³⁵ Sono cospicue le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo atte a confermare il divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. In particolare: Caso Labita contro Italia (Application no. 26772/95) sentenza del 6 aprile 2000 par.119, Irlanda contro Regno Unito 18 gennaio 1978 par 163, caso Soering c. Regno Unito,(Application no. 14038/88) sentenza del 07 luglio 1989 serie A n 161 par 88, sentenze Chahal contro Regno Unito del 15 novembre 1996 par 79, Aksoy contro Turchia del 18 dicembre 1996, Aydin contro Turchia del 25 settembre 1997, Assenov ed altri contro Bulgaria del 28 ottobre 1998, Selmouni contro Francia del 28 luglio 1998.

³⁶ Cfr. § IV le linee-guida del Consiglio d'Europa sulla lotta al terrorismo- Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Diritti dell'uomo e lotta al terrorismo, cit. p. 63

³⁷ Sentenza Tomasi contro Francia del 27 agosto 1992 (Application no. 12850/87).

³⁸ Per approfondimenti vedi A.L. Sciacovelli, *Divieto di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue violazioni secondo la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e il diritto internazionale generale* (Parte I) in La Comunità internazionale 2/2005, pp.269-292.

³⁹ Tale principio è confermato da una moltitudine di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra queste: caso Soering c. Regno Unito,(Application no. 14038/88) sentenza del 07 luglio 1989 serie A n 161 par 88, Sentenza Vilvarajah ed altri contro Regno Unito(Application no. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87) par 103, Sentenza Chahal contro Regno Unito del 15 novembre 1996 par 80, sentenza Cruz Varas e altri contro Svezia (Application no. 15576/89), par.69-70.

minimo di gravità. L'apprezzamento di questo "minimo" è essenzialmente relativo e dipende da un insieme di circostanze quali: la durata del trattamento, i conseguenti effetti fisici e mentali, nonché il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima.

Un trattamento può essere definito come « degradante», ai sensi dell'art. 3, se è di tal natura da determinare nella vittima sentimenti di paura, di angoscia, di inferiorità con lo scopo di umiliarla, di diminuirne la resistenza fisica o morale oppure di indurla ad agire contro la propria volontà e coscienza. L'assenza di una siffatta finalità non esclude, tuttavia, definitivamente la possibilità di constatare una violazione dell'art.3 qualora venga dimostrato il mancato rispetto della dignità umana.

In sostanza, ogni uso della forza fisica, che non sia reso strettamente necessario dal comportamento della persona detenuta, determina una lesione della dignità umana e costituisce, in linea di massima, una violazione del diritto garantito dall'art. 3 della Convenzione⁴⁰. Inoltre, per stabilire se una forma di maltrattamento debba essere qualificata come "tortura" occorre tener conto della distinzione posta dall'art. 3 tra questa nozione e quella di trattamenti inumani o degradanti. Distinguendo la "tortura" dai "trattamenti inumani o degradanti", la Convenzione ha inteso marcare di una speciale infamia i trattamenti inumani che provocano deliberatamente gravi e crudeli sofferenze. Oltre la gravità dei trattamenti, quindi, la nozione di "tortura" presuppone l'elemento intenzionale⁴¹. Alla luce di tali precisazioni è emblematico ribadire come è assolutamente legittimo riconoscere agli Stati contraenti, in virtù di un principio di diritto internazionale e senza pregiudizio degli obblighi derivanti dai trattati internazionali, ivi compresa la Convenzione, il diritto di controllare l'entrata, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri, tuttavia, allorché gli Stati contraenti esercitano il diritto di espellere una persona, sono tenuti ad considerare l'art.3 CEDU, il quale tutela uno dei valori fondamentali di ogni società democratica.

A tal proposito, la Corte di Strasburgo, ha costantemente ripetuto nelle sue sentenze relative all'extradizione, all'espulsione o al respingimento⁴² delle persone verso paesi terzi, che l'art. 3 CEDU proibisce in termini assoluti la tortura, le pene e i trattamenti inumani o degradanti, prescindendo, nel modo più categorico, dal tipo di condotta della persona interessata da questi provvedimenti⁴³.

⁴⁰ Tali definizioni scaturiscono da un insieme di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, tra le quali assumono una posizione preminente: Caso Price contro Regno Unito (Application no. 33394/96) Sentenza del 10 luglio 2001, ricorso n° 33394/96, par.24, caso Keenan contro Regno Unito sentenza del 3 aprile 2001, ricorso n° 27229/95, par.109-110, 113 e il caso Jalloh contro Germania sentenza dell' 11 luglio 2006, ricorso n° 54810/00, par. 67-68

⁴¹ Caso İlhan contro Turchia sentenza 27 giugno 2000, n. 22277/93, par. 84

⁴² Sebbene tra estradizione, espulsione e respingimento vi siano delle nette differenze in questa sede, per fini meramente esemplificativi, verranno trattati come un unicum, al solo scopo di esaminare il loro rapporto con l'obbligo di non-refoulement.

⁴³ Caso Bensaid contro Regno Unito, Sentenza del 6 febbraio 2001, n. 44599/98 par. 32, 33

Per di più, al fine di potenziare la portata dell'art 3 CEDU, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha affermato che, nonostante la norma in questione è più comunemente applicata nei casi in cui il rischio di maltrattamenti derivi da comportamenti delle autorità pubbliche o degli organismi indipendenti dei paesi di destinazione; tuttavia, tenendo conto dell'importanza fondamentale dell'art. 3 CEDU, la Corte può anche verificare se, nel paese di destinazione, esiste il rischio di subire trattamenti vietati, ancorché non provenienti dalle autorità pubbliche⁴⁴.

4. LE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO IN MERITO ALL'ESPULSIONE DEI TERRORISTI O PRESUNTI-TALI. UN CASO IN PARTICOLARE: SAADI CONTRO ITALIA

Se quanto è stato sinora detto ha una valenza assolutamente generale, ovvero riguardante il complesso delle situazioni e dei reati da cui potrebbe scaturire un estradizione verso paesi terzi inclini ad applicare trattamenti inumani e degradanti, pare opportuno, al fine di contenere il discorso in esame, affrontare il problema da un punto di vista maggiormente specifico esaminando, in particolare, le pronunce giurisprudenziali riguardanti l'espulsione di presunti terroristi. Tale necessità sembra ancor più sentita se si considera che, negli ultimi anni, la lotta al terrorismo internazionale ha assunto una rilevanza tale da portare gli Stati ad ridurre il loro livello di tutela dei diritti fondamentali verso i terroristi.

Una posizione di rilievo è assunta, a tal riguardo, dalla recente sentenza *Saadi contro Italia*⁴⁵, nella quale un cittadino tunisino, il sig. Nassim Saadi, ha proposto un ricorso contro la Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sostenendo che l'applicazione da parte dell'Italia, nei suoi confronti, di un decreto di espulsione verso la Tunisia, lo avrebbe esposto al rischio di essere assoggettato a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, ad un evidente diniego di giustizia in violazione dell'art 6 della Convenzione ed alla violazione del diritto al rispetto della propria vita familiare (articolo 8 della Convenzione).

Il ricorrente, dopo essere stato processato in Italia per diversi reati, tra cui l'associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale, è stato prosciolto da

⁴⁴ Caso Bensaïd contro Regno Unito, Sentenza del 6 febbraio 2001, n. 44599/98 par. 34

⁴⁵ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 28 febbraio 2008, (Application no. 37201/06), consultabile in lingua inglese o francese sul sito ufficiale dell'European Court of Human Rights: www.echr.coe.int/.

Sul punto si vedano anche: E. Ocello, *La detenzione dei richiedenti asilo nel diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il caso Saadi c. Regno Unito*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 1/2009, pp. 87 ss; F. Prioreshi, *L'assolutezza del divieto di tortura nel caso Saadi contro Italia*, in www.meridianonline.it

quest'ultima accusa per mancanza di prove sufficienti mentre è stato condannato in primo grado per gli altri reati a lui ascritti alla pena detentiva di 5 anni di reclusione e all'espulsione una volta espiata la pena.

In concomitanza, l'11 maggio del 2005 una Corte penale militare della Tunisia condannava, in contumacia, il sig. Saadi a venti anni di reclusione per il reato di partecipazione ad un'organizzazione terroristica operante all'estero in tempo di pace e per incitamento al terrorismo. In ricorrente sosteneva di non aver avuto conoscenza della condanna fino al 2 luglio 2005, data in cui la sentenza è divenuta definitiva.

L'8 agosto 2006, sulla base del c.d. "decreto Pisanu", il Ministro dell'interno emetteva nei confronti del ricorrente un decreto di espulsione ritenendo che il sig. Saadi rappresentasse una minaccia per la sicurezza nazionale, alla luce del ruolo attivo che quest'ultimo avrebbe ricoperto in un'organizzazione terroristica di fondamentalisti islamici operanti in Italia e all'estero.

Contemporaneamente, il presunto terrorista, temendo che ove rimpatriato in Tunisia avrebbe potuto essere sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti, presentava domanda di asilo politico avanti al questore competente, che la rigettava a ragione della sua pericolosità per la sicurezza nazionale.

Dopo aver infruttuosamente trasmesso alla questura rapporti di organizzazioni non governative (Amnesty International e Human Rights Watch) e del Dipartimento di Stato americano attestanti la sussistenza di gravi violazioni dei diritti umani in Tunisia, il ricorrente ha adito, in via cautelare, la Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha ordinato la sospensione del provvedimento di espulsione.

Nel contempo, al fine di valutare la sussistenza di un rischio concreto che il soggetto di cui trattasi potesse essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, l'ambasciata italiana a Tunisi chiedeva al governo tunisino assicurazioni diplomatiche, ma quest'ultimo si limitava a riscontrare di aver sottoscritto e ratificato gli strumenti internazionali rilevanti in materia.

Stante l'inerzia della Questura in ordine ad un rinnovata domanda di asilo politico, il ricorrente si rivolgeva, pertanto, in via principale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando una violazione potenziale del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

Il Governo italiano ed il Regno Unito, intervenuti nel caso a norma dell'art 36 comma 2 CEDU hanno cercato di dimostrare che l'Italia e la Tunisia avessero una base comune nel rispetto dei diritti fondamentali, considerando che la Tunisia ha ratificato

numerose convenzioni internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali⁴⁶ che, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione tunisina, hanno la prevalenza rispetto alla legge.

Inoltre, la Tunisia, aveva firmato un accordo bilaterale con l'Italia sul problema dell'immigrazione e della lotta alla criminalità transnazionale, compreso il terrorismo, ed un accordo di associazione con l'Unione Europea sempre incentrato sul rispetto dei diritti fondamentali.

Pertanto, a detta dell'Italia, l'efficacia degli accordi in questione sarebbe vanificata se la Corte dovesse affermare il principio secondo cui i cittadini tunisini non possono essere espulsi.

Giova considerare come la partecipazione a trattati bilaterali e multilaterali incentrati sul rispetto dei diritti fondamentali non costituisce, di per se, un sintomo del rispetto, da parte dello Stato ratificante, dei diritti in questione. Anzi, all'opposto, le *human rights clauses* vengono ad essere generalmente inserite negli accordi di associazione conclusi con l'Unione Europea proprio per la consapevolezza dell'esistenza, nel Paese con cui vengono conclusi, di una situazione allarmante in merito al rispetto dei diritti umani⁴⁷.

Inoltre, sulla scia delle argomentazioni presentate dal Regno Unito (Stato interveniente), l'Italia evidenziava la difficoltà che i Paesi incontrano nella lotta al terrorismo internazionale e il fatto che la Corte avrebbe dovuto considerare, accanto a quelli che sono i rischi effettivi connessi all'espulsione, anche i pericoli che scaturiscono dal mantenimento del presunto terrorista nel territorio italiano.

La sentenza in questione ha assunto una collocazione di spicco nell'ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, non per la sua valenza innovativa, che anzi è piuttosto carente, quanto invece per il fatto che nonostante il difficile contesto emergenziale che si è avuto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, la Corte ha deciso di ribadire l'assolutezza del divieto di tortura, anche nei confronti dei terroristi. I giudici di Strasburgo, infatti, avevano avuto modo di pronunciarsi su una questione molto simile nel caso Chahal ed in questa occasione erano arrivati a fissare il principio secondo cui è da escludersi l'ammissibilità del *refoulement* nel caso in cui si trovi in presenza del rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Tuttavia la sentenza Chahal risale al 1996, quindi ad un periodo precedente gli attentati del 2001, pertanto la Corte, alla luce del clima di insicurezza diffusi con tali attentati, avrebbe potuto agevolmente cambiare opinione o quantomeno attenuare la sua portata.

Invero, tornando al merito della questione *de quo*, la Corte europea dei diritti

⁴⁶ In particolare, tra queste vi sono: il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tutte adottate dalle Nazioni Unite.

⁴⁷ B. Concolino, *Divieto di tortura e sicurezza nazionale: il no della Corte europea dei diritti dell'uomo al bilanciamento nei casi di espulsione di presunti terroristi* in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 3 2008, p. 1113

dell'Uomo ha accolto il ricorso avanzato dal presunto terrorista, fondando il proprio ragionamento su due asserzioni di principio:

In *primis*, la Corte (grande camera) ha ribadito il principio di *non-refoulement*⁴⁸, stabilendo che sebbene debba riconoscersi agli Stati il diritto di regolamentare le condizioni di permanenza degli stranieri e il diritto di asilo politico, tuttavia è da escludersi l'espulsione di uno straniero laddove sussistano fondati elementi per ritenere che il soggetto interessato, se espulso, possa essere esposto al rischio concreto di essere assoggettato a tortura o a trattamenti inumani o degradanti⁴⁹. In circostanze tali gli Stati membri e la Corte sono tenuti ad effettuare una valutazione sull'effettiva situazione del Paese di destinazione del soggetto interessato, al fine di stimare la plausibilità del rischio di sottoposizione di quest'ultimo a trattamenti contrari all'art 3 della Convenzione.

In secondo luogo, la Corte ha riconfermato che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ha carattere assoluto e non consente, di conseguenza, possibilità di eccezioni o deroghe neanche in caso di motivi di emergenza tali da minacciare la sicurezza della Nazione⁵⁰.

⁴⁸ Il *non-refoulement* è un principio del diritto internazionale con il quale si sancisce il divieto di restituire i rifugiati a paesi dove la loro vita o libertà potrebbe essere a rischio. A differenza dell'asilo politico, che si applica nei confronti di coloro che possono dimostrare un timore fondato di essere perseguitato in base all'appartenenza a un gruppo sociale o una classe di persone, il non-refoulement prescinde da tali circostanze. Tale principio, sorto nell'ambito dello *jus cogens* è stato successivamente codificato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo del 1967. Per approfondimenti si veda: J.Rodger, *Defining the parameters of the non-refoulement principle*, Llm research paper international law (laws 509), Faculty of Law, Victoria University of Wellington, 2001.

⁴⁹ Tale principio non rappresenta di certo una novità nella giurisprudenza della Corte, vi sono, difatti un insieme di pronunce che riaffermano il medesimo principio, tra queste si citano le principali: Corte eur. dir. uomo, sentenza 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, Soering c. Regno Unito, riguardante l'extradizione di un soggetto imputato di omicidio volontario verso lo Stato americano della Virginia, dove sarebbe stato sottoposto alla pena capitale dopo una lunga permanenza nel "braccio della morte"; Corte eur. dir. uomo, sentenza 20 marzo 1991, ricorso n. 15576/89, Cruz Varas c. Svezia, riguardante il respingimento alla frontiera di un soggetto proveniente dal Cile, dove sarebbe stato esposto al rischio di essere sottoposto a tortura in ragione del proprio attivismo politico; Corte eur. dir. uomo, sentenza 30 ottobre 1991, ricorsi n. 13163/87 e altri, Vilvarajah e altri c. Regno Unito, riguardante il respingimento alla frontiera di un gruppo di soggetti di etnia Tamil provenienti dallo Sri Lanka, Corte eur. dir. uomo, sentenza 15 novembre 1996, ricorso n. 22414/93, Chahal c. Regno Unito, riguardante il rimpatrio di un indiano di etnia Sikh verso la regione del Punjab; Corte eur. dir. uomo, sentenza 17 dicembre 1997, ricorso n. 25964/94, Ahmed c. Austria, riguardante il rimpatrio di un cittadino somalo sospettato di essere un attivista politico del partito rivoluzionario; Corte eur. dir. uomo, sentenza 28 novembre 1996, ricorso n. 23366/94, Nsona c. Paesi Bassi, riguardante il rimpatrio di una minore verso lo Zaire. Infine la recente sentenza della Corte eur. dir. uomo, del 27 maggio 2008, ricorso n. 26565/05, N. c. Regno Unito, riguardante l'espulsione di un malato di AIDS verso l'Uganda, dove lo stesso sarebbe stato sottoposto a trattamenti di livello inferiore a quelli britannici.

⁵⁰ Un problema fortemente analogo si è posto nella giurisprudenza della Corte Suprema del Canada, che con risultati talvolta incongruenti ha ritenuto che l'espulsione di un cittadino verso uno Stato in cui rischia di essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti inumani e degradanti è, in linea di principio da escludersi; tuttavia, accanto al divieto di tortura è indispensabile tener conto del principio di proporzionalità, dovendosi valutare, di conseguenza se la misura predisposta è ragionevole rispetto alla minaccia. Alla luce di ciò è necessario predisporre un insieme di garanzie procedurali che impediscano il divieto di tortura e consentano, nel contempo, una ponderata valutazione del principio di proporzionalità: il ministro competente deve informare preventivamente l'interessato, il quale deve poter far pervenire i suoi elementi di prova che devono essere valutati prima della decisione finale sul bilanciamento tra la sicurezza dello stato e il diritto del rifugiato a non essere espulso ove rischi la tortura. A tal proposito si vedano, a mo di

Non ha trovato accoglimento, perciò, la teoria portata avanti dal Regno Unito, secondo la quale da un lato, il rischio che il soggetto interessato possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti nel Paese di destinazione dovrebbe essere controbilanciato con il pericolo che si possano verificare attentati terroristici nello Stato espellente. Per meglio dire, secondo questa teoria i diritti del singolo individuo devono essere ponderati sulla base degli interessi della collettività e, di conseguenza, valutando soprattutto il differente peso numerico degli interessi in giuoco, il diritto alla sicurezza collettiva dovrebbe condurre a ritenere prevalenti i diritti di un'intera società democratica rispetto al diritto di un singolo individuo; dall'altro lato, si riteneva che qualora uno Stato avesse provato l'esistenza di un rischio per la sicurezza nazionale, il livello di prova richiesto al ricorrente, in merito al rischio di essere sottoposto a tortura, avrebbe dovuto essere più alto (par.122). Per essere più chiari, lo *standard* della prova, comunque a carico del ricorrente, avrebbe dovuto considerarsi proporzionalmente crescente all'intensità del pericolo che quest'ultimo rappresenta per la sicurezza collettiva⁵¹.

Il Regno Unito ricordava, inoltre, come la Convenzione relativa allo *status* di rifugiato del 1951 prevede, all'art 33, che uno Stato possa rifiutare di concedere asilo ai soggetti che sono una minaccia per la sicurezza nazionale⁵², anche ove questi corrano il pericolo di essere torturati o sottoposti a pena capitale. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che la protezione offerta dall'art. 3 della CEDU deve considerarsi più ampia di quella prevista dagli art 32 e 33 della Convenzione dei rifugiati del 1951.

Per quanto concerne le argomentazioni offerte dal Regno Unito in merito al bilanciamento tra il rischio di tortura e la pericolosità sociale del soggetto, la Corte ha rilevato come questi due concetti, in questo contesto, non si prestano ad un esame comparativo, dato che sono nozioni che possono essere valutate solo in modo indipendente⁵³. Inoltre, in relazione al diverso *standard* di prova, i giudici hanno ritenuto che la stima del livello di rischio è indipendente da una simile prova e che un tipo di richiesta del genere verrebbe ad urtare con il con il carattere assoluto della tutela accordata dall'articolo 3 CEDU.

Nel caso di specie, infatti, i rapporti redatti dalle organizzazioni non governative e dal Dipartimento di Stato americano dimostravano una situazione di gravi e ripetuti episodi

esempio, le sentenze della Corte Suprema Canadese: Suresh contro Canada dell'11 gennaio 2002 che accoglie il ricorso contro l'espulsione e Ahani contro Canada che, viceversa ammette l'espulsione del ricorrente. Per approfondimenti si veda: P.Bonetti, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna 2006, pg 261,262.

⁵¹ In questo senso vedi: A.Gianelli, *Il carattere assoluto dell'obbligo di non-refoulement: la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti dell'uomo* in Rivista di diritto internazionale, N° 2, 2008, pp. da 449 a 456

⁵² Par 119

⁵³ Dalle osservazioni presentate nella causa Ramzy si evince che il contemperamento tra le due esigenze contrapposte non è necessario nel caso in cui è assente la minaccia del terrorismo, in tali frangenti, quindi, il divieto di refoulement verso paesi inclini ad applicare strumenti repressivi inumani e degradanti, continua a conservare carattere assoluto.

di tortura compiuti dalla autorità tunisine nei confronti di soggetti condannati per terrorismo e lo Stato italiano non appariva in grado di provare validamente l'opposto. Dall'altro lato, il ricorrente risultava concretamente esposto al rischio effettivo di essere sottoposto a simili trattamenti. Esso, difatti, sarebbe stato costretto, con alta probabilità, a rimanere in carcere per effetto della sentenza di condanna pronunciata in contumacia nei suoi confronti, avverso la quale non era chiaro se sussistessero efficaci mezzi di ricorso, considerando che lo Stato tunisino non offriva sufficienti rassicurazioni circa il trattamento riservato ai detenuti.

Inoltre, la Corte, prendendo in considerazione le assicurazioni diplomatiche richieste dall'ambasciata italiana a Tunisi al governo tunisino, ha evidenziato come, a prescindere dal fatto che tali rassicurazioni non sono state fornite, anche ove il governo tunisino avesse proceduto in tal senso ciò non avrebbe comunque assolto la Corte dall'obbligo di esaminare se tali garanzie date, nella loro applicazione pratica, rappresentassero una tutela sufficiente contro il rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione.

I giudici rilevano, inoltre, che l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione ai trattati internazionali che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, in linea di principio, non sono di per sé sufficienti a garantire un'adeguata protezione contro il rischio di maltrattamenti, tanto più se si considera che le autorità nazionali tunisine, per un verso, hanno più volte respinto richieste di accesso nelle carceri da parte di organizzazioni non governative, per altro verso, si sono limitate a dare atto della ratifica degli strumenti internazionali sottoscritti in materia di tutela dei diritti umani, senza fornire più precise indicazioni circa le misure adottate per darvi concreta attuazione⁵⁴.

⁵⁴ M. Pacini, *Il controllo della Cedu sul rispetto dei diritti umani da parte di Stati terzi*, consultabile su www.irpa.eu